

L'ARMONIZZAZIONE CONTABILE DEGLI ENTI TERRITORIALI

LA COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA

D.LGS. 23 GIUGNO 2011 N. 118

CINZIA SIMEONE

PRESENTAZIONE:

- 1) LA COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA*
- 2) IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO*
- 3) IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE*
- 4) IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO*
- 5) IL RIPIANO DEL DISAVANZO*
- 6) IL RIACCERTAMENTO ORDINARIO*
- 7) IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*

1) LA COMPETENZA FINANZIARIA

Il principio della competenza finanziaria è il criterio di imputazione contabile agli esercizi finanziari delle entrate e delle spese:

- *accertamenti e impegni derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate;*
- *incassi e pagamenti.*

1) LA COMPETENZA FINANZIARIA

Il principio della competenza finanziaria tradizionale richiede l'imputazione contabile degli accertamenti e degli impegni all'esercizio finanziario in cui le obbligazioni sorgono, ma prevede anche numerose deroghe ed eccezioni quali:

- *la possibilità di impegnare spese anche in assenza di obbligazioni giuridicamente perfezionata (accantonamenti contabili - in particolare dell'art. 183, comma 5 del TUEL);*
- *l'imputazione di spese pluriennali agli esercizi successivi a quello in cui nasce l'obbligazione;*
- *il divieto di accertare entrate future.*

1) LA COMPETENZA FINANZIARIA

Tale configurazione del principio di competenza finanziaria non consente al rendiconto degli enti locali di svolgere pienamente la funzione conoscitiva che dovrebbe caratterizzare qualsiasi sistema contabile, compresa la contabilità pubblica:

- *gli impegni ed i residui passivi comprendono gli accantonamenti e i debiti futuri e non è possibile riconoscere i debiti effettivi nei confronti di terzi;*
- *gli accertamenti comprendono crediti futuri e non è possibile riconoscere i crediti di dubbia esazione ;*
- *l'equilibrio finanziario non considera la scadenza delle obbligazioni e consente l'equilibrio tra obbligazioni attive a lungo termine con obbligazioni passive a breve termine.*

1) LA COMPETENZA FINANZIARIA

Nel 2011, la riforma contabile degli enti territoriali ha aggiornato e “potenziato” il principio della competenza finanziaria, prevedendo che le obbligazioni siano registrate quando l'obbligazione sorge, con imputazione alle scritture contabili degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile. Il principio potenziato è:

- stato oggetto di una sperimentazione dal 2012 al 2014,*
- entrato in vigore dal 1° gennaio 2015,*
- definito dal principio contabile generale n. 16 (allegato n. 1 al Dlgs 118/2011) e dal principio applicato della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al Dlgs 118/2011)*

1) LA COMPETENZA FINANZIARIA

Caratteristiche:

- *rilevanza contabile alla dimensione temporale (al fine di valorizzare la programmazione);*
- *natura autorizzatoria del bilancio pluriennale, (il bilancio di previsione annuale e pluriennale sono stati riuniti in un unico documento);*
- *rilevanza agli equilibri di cassa (non è un bilancio di sola cassa);*
- *obbligo della copertura finanziaria degli investimenti, a prescindere dall'esercizio di imputazione della spesa.*

1) LA COMPETENZA FINANZIARIA

- *Le obbligazioni sono registrate solo se formalmente costituite (le delibere di spesa o il bando di gara non costituiscono obbligazioni formalmente costituite: si prenotano ma non si impegnano);*
- *Gli accertamenti e gli impegni si imputano alle scritture dell'esercizio in cui scade l'obbligazione (la scadenza costituisce un elemento necessario dell'accertamento e dell'impegno);*
- *Gli impegni pluriennali sono imputati agli esercizi sulla base del cronoprogramma e confermati, in sede di riaccertamento ordinario, sulla base dei SAL (necessità di richiedere, e aggiornare il cronoprogramma delle spese pluriennale)*

1) LA COMPETENZA FINANZIARIA

La corretta applicazione della competenza finanziaria potenziata comporta che nel rendiconto:

- *i residui rappresentano solo obbligazioni giuridicamente perfezionate esigibili;*
- *le obbligazioni giuridicamente perfezionate non esigibili, accertate e impegnate con imputazione agli esercizi in cui sono esigibili, sono rappresentate in un apposito allegato;*
- *le entrate vincolate e gli accantonamenti contabili (che non devono essere impegnati), sono rappresentati come una componente del risultato di amministrazione, e analiticamente indicate nella Relazione della gestione.*

1) LA COMPETENZA FINANZIARIA

La competenza finanziaria potenziata non si applica per l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese riguardanti il perimetro sanitario delle regioni e per le partite di giro.

- *Le regioni registrano le entrate e le spese del perimetro sanitario sulla base di quanto previsto dal titolo secondo del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;*
- *Le entrate e le spese delle partite di giro sono accertate e impegnate nell'esercizio in cui l'obbligazione sorge, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione sorge.*

2) IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

- *La nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria, ha comportato l'istituzione del FONDO PLURIENNALE VINCOLATO;*
- *Di norma, nel rispetto del principio contabile generale n. 2 dell'unità del bilancio, per il quale “È il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione”, la copertura delle spese di competenza di un esercizio deve essere costituito dalle entrate di competenza di quell'esercizio.*

2) IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

***MA COME GESTIRE CONTABILMENTE
L'UTILIZZO DI RISORSE VINCOLATE,
ACCERTATE ANTICIPATAMENTE IN UN
ESERCIZIO, PER SPESE CHE
RICHIEDONO UN IMPEGNO
PLURIENNALE ?***

***COME RAPPRESENTARE LA COPERTURA
DEGLI IMPEGNI PLURIENNALI?***

—

2) IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Il fondo pluriennale vincolato è lo strumento che consente di rappresentare contabilmente la copertura finanziaria di:

- spese impegnate nel corso di un esercizio e imputate agli esercizi successivi,
- costituita da entrate accertate e imputate al medesimo esercizio in cui è registrato l'impegno.

In tal modo il fondo pluriennale vincolato evidenzia la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione delle risorse e il loro effettivo impiego.

2) IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

- *Di norma, il fondo pluriennale vincolato è costituito solo da entrate vincolate derivanti da:*
 - a) vincoli di legge,*
 - b) debiti per il finanziamento di investimenti,*
 - c) trasferimenti a destinazione vincolata,*
 - d) vincoli stabiliti dall'ente per entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse .*
- *Il fondo pluriennale vincolato può essere costituito da entrate non vincolate se costituito in occasione del riaccertamento ordinario o straordinario dei residui.*

2) IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Nel bilancio di previsione il fondo pluriennale è appostato tra le entrate per un importo corrispondente a quello degli stanziamenti di spesa definitivi dei fondi pluriennali del bilancio di previsione dell'esercizio precedente, a copertura:

- *delle spese impegnate negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio in corso;*
- *della quota del fondo che si rinvia agli esercizi successivi, a fronte di spese impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi a quello di riferimento.*

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI		PREVISIONI DEFINITIVE 2014	PREVISIONI		
					2015	2016	2017
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsioni di competenza	0,00	0,00		
	<i>- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente</i>		<i>previsioni di competenza</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		previsioni di cassa	0,00	0,00		
TITOLO 1:	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>						
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

2) IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Nelle spese del bilancio di previsione il fondo pluriennale è costituito da:

1) la quota del FPV di entrata che proviene dagli esercizi precedenti e viene ulteriormente rinviata agli esercizi successivi (corrisponde a impegni già assunti negli esercizi precedenti e imputati agli esercizi successivi);

2) la quota del fondo che nasce nell'esercizio, a fronte di entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio e imputare agli esercizi successivi.

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI		PREVISIONI DEFINITIVE 2014			
					2015	2016	2017
•	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00
Servizi istituzionali, generali e di							
MISSIONE	01 gestione						
0101	Programma 01 Organi istituzionali						
	Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
					(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa		0,00	
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
					(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa		0,00	
	Totale	Programma 01 Organi istituzionali	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
					0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa		0,00	

2) IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

- *Nel caso di investimenti in corso di definizione, per i quali non è possibile definire il cronoprogramma della spesa, l'importo del fondo pluriennale vincolato del primo esercizio corrisponde a quello dello stanziamento (ma non viene "ripreso" in entrata del bilancio successivo);*
- *nel corso dell'esercizio, a seguito della definizione del cronoprogramma si apportano le necessarie variazioni a ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione, per stanziare correttamente la spesa ed il fondo pluriennale negli esercizi di competenza.*

2) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Per ciascun esercizio considerato nel bilancio è richiesta la compilazione di un allegato che evidenzia la composizione del fondo pluriennale. Per l'esercizio 2015 l'allegato è:

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2014	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2015	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2014 non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2015 e rinviata all'esercizio 2016 e successivi
		(a)	(b)	(c) = (a) - (b)
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			
01	Organi istituzionali	0	0	0
02	Segreteria generale	0	0	0
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0	0	0
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0	0	0
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0	0	0
06	Ufficio tecnico	0	0	0

2) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

MISSIONI E PROGRAMMI		Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2015 , con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015
		2016	2017	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
01	Organi istituzionali					
02	Segreteria generale					
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
06	Ufficio tecnico					
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
08	Statistica e sistemi informativi					
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali					
10	Risorse umane					
11	Altri servizi generali					
12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione <i>(solo per le Regioni)</i>					

2) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Per l'esercizio 2016 l'allegato riguardante il fondo pluriennale vincolato è:

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2016	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015 non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rinviata all'esercizio 2017 e successivi
		<i>(a)</i>	<i>(b)</i>	<i>(c) = (a) - (b)</i>
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			
01	Organi istituzionali	0	0	0
02	Segreteria generale	0	0	0
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0	0	0
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0	0	0
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0	0	0
06	Ufficio tecnico	0	0	0

2) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

MISSIONI E PROGRAMMI		Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016 , con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016
		2017	2018	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
01	Organi istituzionali					
02	Segreteria generale					
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
06	Ufficio tecnico					
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
08	Statistica e sistemi informativi					
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali					
10	Risorse umane					
11	Altri servizi generali					
12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione <i>(solo per le Regioni)</i>					

1) IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO NEL RENDICONTO

- *In sede di rendiconto, IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO NON SI COSTITUISCE, se le spese degli esercizi successivi per cui è stato accantonato, non sono state impegnate. Tali risorse confluiscono nella quota vincolata dell'avanzo di amministrazione.*
- *Al consuntivo è allegato un prospetto che evidenzia la corrispondenza tra l'importo definitivo degli stanziamenti di spesa riguardanti il fondo pluriennale e gli impegni assunti con imputazione agli esercizi successivi.*

2) IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

A consuntivo il fondo pluriennale non si costituisce se non sono stati assunti i correlati impegni pluriennali imputati agli esercizi successivi.

Pertanto:

- *le entrate vincolate destinate alla copertura di spese effettivamente impegnate e imputate agli esercizi successivi confluiscono nel fondo pluriennale vincolato.*
- *le entrate vincolate destinate alla copertura di spese non ancora impegnate (in assenza di obbligazioni giuridicamente perfezionate) confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione.*

SCHEMA DI RENDICONTO ARMONIZZATO

RESIDUI PASSIVI AL 1/1/201.. (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERT. RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS- PR-R)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP= CP- I - FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)

ALLEGATO AL RENDICONTO ARMONIZZATO 2015

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2014	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2015 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2015 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2014 rinviata all'esercizio 2016 e successivi
	<i>(a)</i>	<i>(b)</i>	<i>(x)</i>	<i>(c) = (a) - (b)-(x)</i>
01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione				
01 Organi istituzionali				
02 Segreteria generale				
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				

ALLEGATO AL RENDICONTO ARMONIZZATO 2015

MISSIONI E PROGRAMMI	Spese impegnate nell'esercizio 2015 con imputazione all'esercizio 2016 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2015 con imputazione all'esercizio 2017 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2015 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015
	<i>(d)</i>	<i>(e)</i>	<i>(f)</i>	<i>(g) = (c) + (d) + (e) + (f)</i>
01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione				
01 Organi istituzionali				
02 Segreteria generale				
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
06 Ufficio tecnico				
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
08 Statistica e sistemi informativi				
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali				

2) IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Eccezione alla regola: sono finanziate dal Fondo pluriennale, ancorchè non ancora impegnate:

- tutte le voci contenute nei quadri economici relative a lavori pubblici approvati, se parzialmente impegnati (esclusa la progettazione);
- le spese per lavori pubblici se già prenotate sulla base della gara per l'affidamento dei lavori, formalmente indetta. In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'anno successivo, il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.

3) IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

La definizione e la disciplina del risultato di amministrazione non è cambiata, salvo la necessità di considerare che non comprende le risorse accertate già utilizzate per finanziare spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio.

3) IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Fondo cassa al 1° gennaio	(+)
RISCOSSIONI	(+)
PAGAMENTI	(-)
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)
RESIDUI ATTIVI	(+)
RESIDUI PASSIVI	(-)
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE (A)	(=)

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/....

Fondoal 31/12/N-1

Fondoal 31/12/N-1

Totale parte accantonata (B)

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

Vincoli derivanti da trasferimenti

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

Altri vincoli

Totale parte vincolata (C)

Parte destinata agli investimenti

Totale parte destinata agli investimenti (D)

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

3) IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

- *Nel caso in cui il risultato di amministrazione non presenti un importo sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate ed accantonate, la differenza è iscritta nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, prima di tutte le spese, come disavanzo da recuperare.*
- *In occasione dell'approvazione del bilancio di previsione è necessario determinare il risultato di amministrazione presunto alla fine dell'esercizio precedente. Se negativo, il bilancio di previsione deve considerare la quota di disavanzo da ripianare.*

3) IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

- *Il risultato di amministrazione presunto vincolato e quello accantonato risultante dall'ultimo consuntivo può essere immediatamente utilizzato, nel primo esercizio del bilancio o con provvedimento di variazione al bilancio.*
- *Se il bilancio utilizza il risultato presunto, entro il 31 gennaio, la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate sulla base di un preconsuntivo e aggiorna l'allegato concernente il risultato di amministrazione presunto. Sono possibili due ipotesi:*
 - *risorse vincolate inferiori a quelle utilizzate,*
 - *disavanzo.*

3) IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, può essere utilizzata, dopo l'approvazione del rendiconto, con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- *per la copertura dei debiti fuori bilancio;*
- *per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio previsti dalla legislazione vigente, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- *per il finanziamento di spese di investimento;*
- *per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- *per l'estinzione anticipata dei prestiti.*

4) IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI

- *Nel primo esercizio di adozione del principio della competenza potenziata, contestualmente all'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, si procede al riaccertamento straordinario dei residui, al fine di adeguare lo stock di residui esistente al nuovo principio, con decorrenza 1° gennaio dell'anno in corso.*
- *Il D.Lgs 118/2011 coordinato con il D.Lgs 126/2014 prevede che il riaccertamento straordinario dei residui sia effettuato con riferimento alla data del 1/1/2015, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014.*

4) IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI

PROCEDIMENTO:

- 1) *Cancellazione definitiva residui attivi e passivi cui non corrispondono obbligazioni formalmente costituite;*
- 2) *Cancellazione residui attivi e passivi cui corrispondono obbligazioni non scadute al 31 dicembre dell'anno precedente e immediata reimputazione agli esercizi in cui vengono in scadenza;*
- 3) *Costituzione del fondo pluriennale nell'entrata del bilancio di previsione 2015 (ex DPR 194/1996) e del bilancio di previsione armonizzato 2015-2017, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi e quelli attivi reimputati.*

4) IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI

- 4) Rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, applicabile al bilancio di previsione 2015;***
- 5) Determinazione delle quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione 2015, con particolare riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità;***
- 6) Per la copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione a seguito del riaccertamento straordinario e dell'accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità sono previste modalità "straordinarie", individuate dal decreto ministeriale 2 aprile 2015.***

4) IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI

La delibera di riaccertamento straordinario dei residui dispone anche una variazione del bilancio autorizzatorio e conoscitivo in corso di gestione, che determina:

- a) l'importo del FPV di entrata dell'esercizio 2015 e delle variazioni agli stanziamenti riguardanti il FPV iscritto nella spesa dell'esercizio 2015 e nell'entrata e nella spesa degli esercizi successivi;***
- b) le variazioni degli stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale (autorizzatorio) e del bilancio di previsione triennale conoscitivo;***
- c) l'eventuale utilizzo del risultato di amministrazione derivante dal riaccertamento;***
- d) l'importo aggiornato dei residui e degli stanziamenti di cassa.***

4) IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI

Il riaccertamento straordinario dei residui è effettuato:

- *distintamente per la parte corrente e la parte in conto capitale, senza consentire compensazioni tra i residui di parte corrente e quelli in c/capitale,*
- *reimputando il complesso dei crediti e dei debiti alla competenza degli esercizi successivi facendo esclusivo riferimento alla scadenza delle obbligazioni, senza tenere conto degli specifici collegamenti eventualmente esistenti tra le singole poste di entrata e di spesa.*

4) IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI

DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017 A SEGUITO DEL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI ALLA DATA DEL 1° GENNAIO 2015 (all. 5/1 al DLgs 118/2011)

FONDO PLURIENNALE DA ISCRIVERE IN ENTRATA DEL BILANCIO 2015		PARTE CORRENTE	CONTO CAPITALE
Residui passivi eliminati alla data del 1° gennaio 2015 e reimpegnati con imputazione agli esercizi 2015 o successivi	1		
Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che si prevede esigibili nel 2015 e negli esercizi successivi, i cui impegni sono stati cancellati in assenza dell'obbligazione formalmente costituita ⁽³⁾	a		
Residui attivi eliminati alla data del 1° gennaio 2015 e riaccertati con imputazione agli esercizi 2015 e successivi	2		
Fondo pluriennale vincolato da iscriverne nell'entrata del bilancio 2015, pari a (3)=(1)+(a)-(2) se positivo, altrimenti indicare 0	3	-	-

FONDO PLURIENNALE DI SPESA DEL BILANCIO 2015 E DI ENTRATA DEL BILANCIO 2016		PARTE CORRENTE	CONTO CAPITALE
Spese reimpegnate con imputazione all'esercizio 2015	4		
Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che si prevede esigibili nel 2015 i cui impegni sono stati cancellati in assenza dell'obbligazione formalmente costituita ⁽³⁾	b		
Entrate riaccertate con imputazione all'esercizio 2015	5		
	6		
Quota del Fondo pluriennale vincolato di entrata utilizzata nel 2015, pari a (6)=(4)+(b)-(5) se positivo, altrimenti indicare 0	-	-	
Eccedenza dei residui attivi riaccertati accantonata al Fondo pluriennale vincolato di spesa, di importo non superiore a (7)=(5)-(4)-(b) altrimenti indicare 0 ⁽²⁾	7		
	-		
Quota spese reimpegnate eccedente rispetto al FPV di entrata e alle entrate riaccertate, pari a (4)+(b)-(5)-(3) se positivo	-		
Incremento del fondo pluriennale vincolato di spesa del bilancio di previsione 2015 e del fondo pluriennale di entrata dell'esercizio 2016 (8) = (3) -(6)+(7) .	8	-	-

FONDO PLURIENNALE DI SPESA DEL BILANCIO 2015 E DI ENTRATA DEL BILANCIO 2017		PARTE CORRENTE	CONTO CAPITALE
Spese reimpegnate con imputazione all'esercizio 2016	9		
Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che si prevede esigibili nel 2016 i cui impegni sono stati cancellati in assenza dell'obbligazione formalmente costituita ⁽³⁾	c		
Entrate riaccertate con imputazione all'esercizio 2016	10		
	11		
Quota del Fondo pluriennale vincolato accantonata in entrata utilizzata nel 2016, pari a (11)=(9)+(c)-(10) se positivo, altrimenti indicare 0	-	-	
Eccedenza dei residui attivi riaccertati accantonata al Fondo pluriennale vincolato di spesa, di importo non superiore a (12)=(10)-(9)-(c), altrimenti indicare 0 ⁽²⁾	12		
	-		
Quota spese reimpegnate eccedente rispetto al FPV di entrata e alle entrate riaccertate, pari a (9)+(c)-(10)-(8) se positivo	-		
Incremento del fondo pluriennale vincolato di spesa del bilancio di previsione 2016 e del fondo pluriennale di entrata dell'esercizio 2017 (13) = (8) -(11)+(12)	13	-	-

4) IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI

		PARTE CORRENTE	CONTO CAPITALE
FONDO PLURIENNALE DI SPESA DEL BILANCIO 2017 (e di entrata del bilancio 2018 se predisposto)			
Spese reimpegnate con imputazione all'esercizio 2017	14		
Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che si prevede esigibili nel 2017 i cui impegni sono stati cancellati in assenza dell'obbligazione formalmente costituita ⁽³⁾	d		
Entrate riaccertate con imputazione all'esercizio 2017	15		
Quota del Fondo pluriennale vincolato accantonata in entrata utilizzata nel 2017, pari a (16)=(14)+(d)-(15), altrimenti indicare 0	16	-	!
Eccedenza dei residui attivi riaccertati accantonata al Fondo pluriennale vincolato di spesa, di importo non superiore a (17)=(15)-(14)-(d) se positivo, altrimenti indicare 0 ⁽²⁾	17		
Quota spese reimpegnate eccedente rispetto al FPV di entrata e alle entrate riaccertate, pari a (14)+(d)-(15)-(13) se positivo		-	-
Incremento del fondo pluriennale vincolato di spesa del bilancio di previsione 2017 (18) = (13) -(16)+(17)	18	-	-

RIEPILOGO RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI

	PARTE CORRENTE	CONTO CAPITALE
Entrate accertate reimputate al 2015	-	- !
Entrate accertate reimputate al 2016	-	-
Entrate accertate reimputate al 2017	-	- !
Entrate accertate reimputate agli esercizi successivi	-	-
TOTALE RESIDUI ATTIVI REIMPUTATI	-	-
Impegni reimputati al 2015	-	- !
Impegni reimputati al 2016	-	- !
Impegni reimputati al 2017	-	- !
Impegni reimputati agli esercizi successivi	-	-
TOTALE RESIDUI PASSIVI REIMPUTATI	-	-

4) IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ALLA DATA DEL DATA DEL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI (All. 5/2 al DLgs 118/2011)

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2014 DETERMINATO NEL RENDICONTO 2014 (a)		
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (b)	(-)	
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (c) ⁽¹⁾	(+)	
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (d)	(-)	
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (e)	(+)	
RESIDUI PASSIVI DEFINITIVAMENTE CANCELLATI CHE CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (f) ⁽⁷⁾	(+)	
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO $g) = (e) - (d) + (f)$ ⁽²⁾	(-)	
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 1° GENNAIO 2015 - DOPO IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI (h) = (a) - (b) + (c) - (d) + (e) + (f) - (g)		

4) IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI

Composizione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 - dopo il riaccertamento straordinario dei residui (g):

Parte accantonata ⁽³⁾

Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/.... ⁽⁴⁾

Fondo residui perenti al 31/12/.... (solo per le regioni) ⁽⁵⁾

Fondoal 31/12/N-1

Totale parte accantonata (i)

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

Vincoli derivanti da trasferimenti

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

Altri vincoli da specificare di

Totale parte vincolata (l)

Totale parte destinata agli investimenti (m)

Totale parte disponibile (n) =(h)-(i)- (l)-(m)

Se (n) è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di prev.2015

5) IL RIPIANO DEL DISAVA NZO

- 1) Disavanzo presunto: determinato in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, da ripianare con le modalità previste per il disavanzo di amministrazione;
- 2) Disavanzo di amministrazione ordinario: determinato in sede di rendiconto, da ripianare applicandolo al bilancio di previsione in corso di gestione o in tre esercizi, (non oltre la durata della consiliatura) contestualmente all'approvazione di un piano di rientro;
- 3) Disavanzo "straordinario" derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, costituito dal maggiore disavanzo rispetto al disavanzo determinato in sede di rendiconto 2014, ripianato in 30 esercizi (in attesa della disciplina definitiva del ripiano di cui all'art. 3, comma 15, del DLgs 118/2011), con delibera consiliare, sentito l'organo di revisione, entro 45 gg dal riaccertamento straordinario. La mancata adozione della delibera di ripiano è segnalata al prefetto e alla sezione regionale della Corte dei conti a cura dell'organo di revisione;

5) IL RIPIANO DEL DISAVA NZO

- 4) Disavanzo tecnico: *l'eventuale saldo negativo delle previsioni di competenza di entrata e di spesa dell'esercizio 2015, o degli esercizi successivi, derivante dalla reimputazione dei residui attivi e passivi effettuata per il riaccertamento straordinario dei residui. E' ripianato nell'esercizio in cui si verifica il correlato "avanzo tecnico" (art. 3, commi 13 e 14, del DLgs 118/2011);*
- 5) Disavanzo da debito autorizzato e non contratto: *derivante da impegni riguardanti investimenti in assenza dell'accertamento dell'entrate da "accertamento prestiti". Il 2015 è l'ultimo esercizio in cui è possibile assumere formare tale disavanzo (art. 40, comma 2, del D. Lgs n. 118/2011 "A decorrere dal 2016, il disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, risultante dal rendiconto 2015 può essere coperto con il ricorso al debito che può essere contratto solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa"). E' coperto da entrate da accensioni di prestiti.*

5) IL RIPIANO DEL DISAVA NZO

Il DM 2 aprile 2015 definisce il “maggiore disavanzo” come differenza tra il disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario e il risultato di amministrazione risultante dal rendiconto 2015:

- a) al netto del disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto alla data del riaccertamento straord.,
- b) evitando compensazioni con il risultato di amministrazione riguardante il perimetro sanitario, che non può essere destinato a copertura dell'eventuale disavanzo da riaccertamento straordinario.

5) IL RIPIANO DEL DISAVANZO

Il DM 2 aprile 2015 individua le “modalità straordinarie” per la copertura del maggiore disavanzo in non più di 30 esercizi in quote costanti da definire, con delibera consiliare, anche attraverso le seguenti modalità “straordinarie” :

- *lo svincolo delle quote vincolate del risultato di amministrazione formalmente attribuite dall'ente (con le medesime procedure che hanno dato luogo alla formazione dei vincoli);*
- *la cancellazione del vincolo di generica destinazione agli investimenti, escluse le eventuali quote finanziate da debito;*
- *proventi realizzati derivanti dall'alienazione dei beni patrimoniali disponibili (accertati a seguito del rogito).*

5) IL RIPIANO DEL DISAVANZO

Il DM 2 aprile 2015 impone di verificare l'effettivo ripiano delle varie forme di disavanzo a decorrere dal rendiconto 2015:

- *in sede di rendiconto è necessario verificare se il disavanzo è migliorato rispetto all'esercizio precedente di un importo pari alla quota del disavanzo applicata al bilancio. L'eventuale quota non recuperata è applicata al bilancio di previsione in gestione in aggiunta alla quota da ripianare nel corso di tale esercizio;*
- *la relazione sulla gestione analizza la quota di disavanzo ripianata nel corso dell'esercizio, distinguendo le varie forme di disavanzo;*
- *la nota integrativa al bilancio di previsione indica le modalità di copertura dell'eventuale disavanzo applicato al bilancio, distintamente per le varie forme di disavanzo.*

6) IL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI

Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato annualmente, in vista dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente, con delibera di giunta, sentito l'organo di revisione, per individuare:

- 1) i crediti inesigibili o insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;*
- 2) i debiti insussistenti o prescritti.*
- 3) crediti di dubbia e difficile esazione;*
- 4) crediti e debiti non classificati correttamente,*
- 5) i crediti ed i debiti non correttamente imputati all'esercizio di competenza.*

6) IL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI

- ***Possono essere annualmente conservati tra i residui:***
 - ***le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate.***
 - ***le spese impegnate esigibili (ovvero liquidate o liquidabili), nell'esercizio considerato, ma non pagate.***
- ***Nel corso del riaccertamento ordinario gli impegni e gli accertamenti registrati nel corso dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce non esigibili, devono essere cancellati e immediatamente reimputati agli esercizi in cui risultano esigibili.***
- ***La verifica dell'esigibilità (e l'eventuale reimputazione) non riguarda i residui del perimetro sanitario e quelli provenienti dagli esercizi precedenti, già dichiarati "esigibili" nel precedente rendiconto.***

6) IL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI

- *La natura esigibile della spesa è determinata sulla base dei principi contabili applicati riguardanti le singole tipologie di spesa.*
- *In ogni caso, sono considerate liquidabili ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del Dlgs 118/2011, le spese impegnate nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce, relative a prestazioni o forniture rese nel corso di tale esercizio, le cui fatture pervengono nei due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio o per le quali il responsabile della spesa dichiara, sotto la propria responsabilità, che la spesa è liquidabile in quanto la prestazione è stata resa o la fornitura è stata effettuata nell'anno di riferimento.*

6) IL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI

la reimputazione dei residui passivi richiede le seguenti registrazioni contabili:

- nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce, si cancella l'impegno esigibile negli esercizi successivi e, senza variare l'ammontare del relativo stanziamento di spesa, si incrementa la voce "di cui fondo pluriennale vincolato";*
- negli esercizi successivi si iscrive il fondo pluriennale in entrata, per un importo pari a quello del fondo dell'anno precedente, in spesa si incrementa lo stanziamento delle spese da reimputare, si «reimpegna» la spesa.*

6) IL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI

Non è necessario procedere alla costituzione del fondo pluriennale vincolato se la reimputazione del residuo passivo all'esercizio successivo è contestuale alla reimputazione di residui attivi, del medesimo importo.

6) IL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI

- *Il riaccertamento ordinario è effettuato con un'unica deliberazione della giunta, sentito il parere dell'organo di revisione.*
- *Con provvedimento del responsabile del servizio finanziario, sentito l'organo di revisione, è consentito un riaccertamento parziale dei soli residui da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, per consentirne la reimputazione all'esercizio in corso;*
- *La successiva delibera di giunta di riaccertamento prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali.*

7) IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA

La riforma contabile degli enti territoriali prevede che:

➤ *le entrate di dubbia e difficile esazione sono accertate per l'intero importo del credito, (ad es. le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, ecc.). E' VIETATO il cd. accertamento per cassa delle entrate di dubbia e difficile esazione che non consente di conoscere l'ammontare dei crediti delle PA;*

➤ *nel bilancio di previsione è stanziato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, sul quale non si impegna e non si paga, definito in proporzione alle previsioni di competenza riguardanti le entrate di dubbia e difficile esazione nell'esercizio ed alla capacità di riscossione di tali entrate negli ultimi 5 esercizi;*

➤ *nel rendiconto, è accantonato una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità, in proporzione ai residui attivi di dubbia e difficile esazione nel corso dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce ed alla loro capacità di riscossione negli ultimi 5 esercizi.*

7) IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Non richiedono l'accantonamento al fondo:

- i crediti da altre amministrazioni pubbliche;*
- i crediti assistiti da fidejussione;*
- le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi, sono accertate per cassa;*
- le entrate tributarie che finanziano la sanità;*
- le entrate riscosse per conto di altro ente da versare al beneficiario (registrate nelle partite di giro).*

Gli enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione (ad esempio attraverso la creazione di unità organizzative dedicate o l'avvio di procedure di riscossione più efficace) possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi.

7) IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

La funzione del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) è quella di non consentire la copertura di spese (esigibili nell'esercizio) con:

- le entrate di dubbia e difficile esazione esigibili nell'esercizio,*
- la quota del risultato di amministrazione costituito da residui attivi di dubbia e difficile esazione nel corso dell'esercizio.*

Il FCDE è disciplinato dettagliatamente nel principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, n. 3.3 e dall'esempio n. 5.

7) IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA

Nel bilancio di previsione il FCDE è determinato:

- 1) distintamente per le differenti entrate (la scelta del livello di analisi dei crediti, tra tipologia, categoria, capitolo, è lasciata all'ente) che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione;*
- 2) calcolando, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media del rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi (nel primo esercizio di adozione del nuovo principio si fa riferimento agli incassi in c/competenza e in c/residui);*
- 3) applicando agli stanziamenti di cui al punto 1) le percentuali determinate al punto 2) (le medesime percentuali sono utilizzate anche per il calcolo del FCDE stanziato in ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione).*

7) IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

In sede di assestamento di bilancio è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione:

➤ *applicando la percentuale utilizzata in occasione della predisposizione del bilancio di previsione all'importo maggiore tra lo stanziamento e l'accertamento rilevato alla data in cui si procede all'adeguamento, e si individua l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità cui è necessario adeguarsi,*

➤ *Calcolando il complemento a 100 dell'incidenza percentuale degli incassi di competenza rispetto agli accertamenti in c/competenza dell'esercizio (o all'importo degli stanziamenti di competenza se maggiore di quello accertato). Se tale percentuale risulta inferiore a quella utilizzata in sede di bilancio, ai fini della verifica si fa riferimento a tale minore percentuale.*

7) IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA

Nel rendiconto, l'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al FCDE è determinato:

- 1) distintamente per le differenti entrate (la scelta del livello di analisi dei residui attivi, tra tipologia, categoria, capitolo, è lasciata all'ente) che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione;
- 2) calcolando, per ciascun residuo attivo di cui al punto 1), la media del rapporto tra gli incassi in c/residui e l'ammontare dei residui al 1° gennaio degli ultimi 5 esercizi;
- 3) applicando ai residui di cui al punto 1) le percentuali determinate al punto 2) .

7) IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

In occasione del rendiconto :

- *se il fondo crediti di dubbia esigibilita' è inferiore all'importo considerato congruo è incrementata la quota del risultato di amministrazione dedicata al fondo.*
- *se risulta superiore si procede allo "svincolo" della quota del risultato di amministrazione non necessaria.*
- *se il risultato di amministrazione non presenta un importo sufficiente a comprendere il FCDE, per tale quota si registra un disavanzo che deve essere applicato al bilancio di previsione in corso di gestione.*
- *fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione*

7) IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA

- *Il FCDE è utilizzato in caso di cancellazione dei crediti dal conto del bilancio, riducendo di pari importo la quota accantonata nel risultato di amministrazione.*
- *Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia o difficile esazione, non riscosso, il responsabile del servizio competente alla gestione dell'entrata valuta l'opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo accantonato nell'avanzo*
- *A seguito della cancellazione dei crediti dalle scritture finanziarie è necessario adeguare l'accantonamento all'importo riaccertato dei residui attivi.*

7) IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Al fine di dare dimostrazione della corretta determinazione dell'accantonamento, al fondo crediti di dubbia esigibilità, è richiesta la compilazione di un allegato, sia al bilancio di previsione, sia al rendiconto, per ogni esercizio compreso nel bilancio.

Per garantire la confrontabilità dei bilanci, l'allegato richiede la dimostrazione della composizione del FCDE per tipologie, indipendentemente dal livello di analisi che l'ente autonomamente sceglie per valutare le proprie entrate.

7) IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' ”

I principi contabili consentono un avvio graduale, della compressione della capacità di spesa degli enti determinata dall'applicazione del FCDE, sia nel bilancio, che nel rendiconto.

- *Nel 2015 è possibile accantonare in bilancio solo una quota almeno pari al 36% dell'importo dell'accantonamento al FCDE allegato al bilancio di previsione (55% per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione), nel 2016 il 55%, nel 2017 il 70%, nel 2018 l'85%;*
- *L'accantonamento al FCDE nel risultato di amministrazione è effettuato integralmente in sede di riaccertamento straordinario, poi, dal rendiconto 2015 al 2018, può essere pari al FCDE al 1° gennaio - gli utilizzi del FCDE per cancellazione o stralcio crediti + il FCDE accantonato nel bilancio previsione*